



Città di Preganziol

PROVINCIA DI TREVISO

ATTI. PRIVATI N. 1565 del 09-06-2022

**CONTRATTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
PRESSO LA SCUOLA GIOVANNI XXIII ATTRAVERSO INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO - PRIMO
STRALCIO COPERTURA CIG 9136408265 - CUP D82G20000030003**

Importo complessivo € 502.648,00= oltre I.V.A. di cui € 25.000,00 = per oneri della sicurezza.

L'anno duemilaventidue (2022), addì nove (09) del mese di giugno in Preganziol,

TRA

l'Ing. i. Alessandro Mazzero, [REDACTED]
che interviene per il presente atto in qualità di Responsabile del Settore IV – Politiche Ambientali e Lavori Pubblici – del Comune di Preganziol, il quale dichiara di agire nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente che rappresenta (C.F. 80010170266), in attuazione del decreto Sindacale n. 15 del 29.12.2021 come integrato dal Decreto n. 3 del 31.01.2022;

- Sig. Zanin Antonello, nato a [REDACTED] in qualità di legale rappresentante della ditta *Isolcover s.r.l.* con sede in Conegliano (TV) in via Don F. Benedetti, n 14 C.F./P.I. 03032060265, iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di Treviso-Belluno al n. REA 216227.

P R E M E S S O C H E

- con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 08.02.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola Giovanni XXIII attraverso interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo - Primo Stralcio copertura;
- con determinazione del Responsabile del Settore IV n. 145 del 10.03.2022 è stato disposto di applicare, per l'individuazione del soggetto contraente, l'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, quale metodo ritenuto più adeguato alla tipologia ed entità dei lavori da eseguirsi;
- con la medesima determinazione sono stati approvati tutti gli atti inerenti alla procedura di scelta del contraente;
- è stato dato atto che la medesima costituisce "determinazione a contrarre" individuando gli elementi essenziali del contratto, come previsto dall'art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000 e dall'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- è stato acquisito il CIG n. 9136408265 presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in attuazione di quanto disposto dalla L. del 13.08.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall'art. 7 del Decreto Legge del 12.11.2010, n. 187;
- è stato acquisito il CUP D82G20000030003, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 3 del 16.01.2003;
- è stato disposto il versamento della contribuzione a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., secondo modalità e termini

stabiliti come da ultimo dalla medesima con deliberazione in data 21.12.2021;

- è stato individuato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. i. Alessandro Mazzero, Responsabile del Settore IV, ai sensi della L. 241/1990 e dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;

- a seguito di procedura negoziata, è risultata vincitrice l'offerta presentata dall'Impresa *Isolcover s.r.l.* con sede in Conegliano (TV) in via Don F. Benedetti, n 14 C.F./P.I. 03032060265;

- in data 19.04.2022 prot. n. 9748 è stata acquisita la documentazione circa l'idoneità tecnica professionale dell'impresa nonché la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale ed economici – finanziari di cui agli artt. 80 e 81 del D. Lgs. 50/2016;

- con determinazione del Responsabile del Settore IV n. 229 del 21.04.2022 è stato approvato il verbale di gara ed è stato aggiudicato definitivamente all'impresa *Isolcover s.r.l.* con sede in Conegliano (TV) in via Don F. Benedetti, n 14 C.F./P.I. 03032060265 l'appalto per i lavori in oggetto;

- con il medesimo provvedimento di affidamento definitivo, è stato determinato l'importo complessivo dei lavori in € 502.648,00= (Euro cinquecentoduemilaseicentoquarantotto/00), oltre I.V.A., così distinto:

- € 477.648,00 = (Euro quattrocentosettanta settemila seicentoquarantotto/00), per lavori;

- € 25.000,00= (Euro venticinquemila/00), per oneri di sicurezza;

- si è provveduto ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 76 del D.

Lgs. 50/2016;

- sono trascorsi trentacinque (35) giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 32 del D. Lgs. 50/2016);

- ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è stata acquisita attraverso la consultazione, in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, operanti nei medesimi settori, istituito presso la Prefettura di Treviso, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 192/2012. L'iscrizione nel predetto elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta (art. 1, comma 52-bis, L. 190/12);

- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e come previsto dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023", consapevoli della responsabilità penale per falsa dichiarazione, le parti dichiarano che non esiste alcuna situazione di conflitto che possa rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 53, comma 16 ter della precitata norma. Il Legale rappresentante della società affidataria dichiara, altresì, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Preganziol che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica

Amministrazione nei confronti della medesima ditta per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016;

- è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

- tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, i cui documenti richiamati vengono conservati agli atti dell'ufficio LL.PP.

Si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Preganziol conferisce all'appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola Giovanni XXIII attraverso interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo – Primo stralcio copertura.

L'impresa Appaltatrice s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

I lavori consistono nell'esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture necessarie per la realizzazione del Progetto esecutivo redatto dalla società di ingegneria Albertin & Company s.r.l. approvato con DGC n. 29 del 08.02.2022. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e conoscenza del progetto citato e di averlo esaminato, giudicandolo, dopo attento esame, atto a definire compiutamente l'opera e privo di errori o incongruenze e ciò anche alla luce delle condizioni di fatto ivi esistenti. L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del

progetto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni comunicate per iscritto dal direttore dei lavori. La ditta dichiara, altresì, di aver attentamente esaminato l'elenco prezzi unitari, di aver preso conoscenza della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle scariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. L'appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. L'appaltatore conferma, altresì, di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di appalti di opere pubbliche. L'appaltatore non potrà, quindi, eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto. Egli conferma di aver preso visione dei luoghi in cui deve eseguire i lavori, nonché di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell'appalto. Deve, pertanto, intendersi compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti

di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione dell'intervento.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore dovrà, altresì, garantire la perfetta osservanza del vigente Capitolato generale d'appalto per le OO.PP., approvato con D.M. 19.04.2000, n. 145, del Capitolato speciale d'appalto, dell'elenco prezzi unitari, degli elaborati grafici progettuali, del programma esecutivo dei lavori, del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. 81/2008. Tutti i documenti citati sono debitamente sottoscritti e depositati agli atti dell'Ufficio e si intendono integralmente richiamati. Di detti documenti viene omessa la lettura per espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne già preso conoscenza.

ARTICOLO 2. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I lavori di cui al presente contratto d'appalto non possono essere soggetti a variante, se non nei casi e limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante, nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalle norme indicate al comma precedente. L'appaltatore si obbliga ad assoggettarsi al quinto d'obbligo previsto dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016. Per l'esecuzione degli eventuali lavori non previsti, la determinazione e l'approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto avverrà secondo le disposizioni di legge. La stazione appaltante si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore a quella

prevista dal Capitolato speciale di appalto, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale informandone l'appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

L'appaltatore ha l'obbligo di denunciare al committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento occorso durante l'esecuzione delle opere di oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia ed averne la massima cura sino alla consegna. La proprietà degli oggetti ritrovati spetta al committente, fatta eccezione per i diritti dello Stato e l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per l'esecuzione delle disposizioni formalmente impartite dal Direttore dei Lavori per assicurarne l'integrità ed il recupero. I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprietà del committente. L'appaltatore dovrà trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo che verrà indicato dal committente, intendendosi con ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

ARTICOLO 3. IMPORTO DEI LAVORI E PREZZI DI RIFERIMENTO

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 502.648,00 (cinquecentoduemilaseicentoquarantotto/00) comprensivo del costo del lavoro e degli oneri della sicurezza, oltre IVA. I prezzi unitari per i lavori, le opere e le somministrazioni sono quelli risultanti dal ribasso d'asta presentato in sede di offerta.

Il prezzo in parte a corpo e a misura comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la manodopera necessari

alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quant'altro eventualmente stabilito nella piena osservanza della normativa e delle specifiche del capitolato speciale d'appalto sottoscritto.

ARTICOLO 4. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono materialmente allegati al medesimo il capitolato speciale d'appalto (All. A) e l'elenco prezzi (All. B).

Le parti dichiarano di aver letto per integrale accettazione tutti i documenti elencati nell'allegato A del CSA – parte amministrativa, che non sono allegati materialmente, ma vengono conservati dalla Stazione Appaltante, presso l'ufficio Lavori Pubblici, dando atto che l'appalto è concesso dal “Comune” ed accettato dall’“Appaltatore” sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni, patti e modalità previsti nei documenti allegati al presente atto e in quelli conservati agli atti.

ARTICOLO 5. DURATA DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori di cui all'oggetto entro il termine di **90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori da parte del Direttore dei Lavori.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Si fa altresì obbligo

all'Appaltatore di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo stabiliti dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e del programma esecutivo previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto presentato al committente e da questo accettato.

ARTICOLO 6. SOSPENSIONE E PROROGHE

Verranno riconosciute all'appaltatore eventuali sospensioni dei lavori da parte della direzione lavori qualora si dovessero verificare cause di forza maggiore o condizioni climatiche che impediscano in via temporanea che i lavori siano eseguiti o realizzati a regola d'arte. Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate dall'art. 107 del D. Lgs 50/2016.

L'Appaltatore, che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa, purché pervenga prima della scadenza del termine di ultimazione lavori.

ARTICOLO 7. MODALITA' ESECUTIVE ED ONERI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutti i lavori indistintamente dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, salvo il giudizio della Direzione Lavori.

Tutti i materiali utilizzati nell'esecuzione dei lavori dovranno essere delle migliori qualità così come indicati nel Capitolato Speciale.

L'impresa appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabiliti dai contratti collettivi

nazionali e territoriali di lavoro, in vigore per il settore e per la zona in cui si svolgono i lavori. Inoltre è tenuta altresì ad agire, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti dalla vigente normativa.

ARTICOLO 8. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire i lavori appaltati nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, di salute ed igiene del lavoro e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza nei cantieri ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, inoltre, al rispetto di tutte le disposizioni previste nel C.S.A., allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte.

ARTICOLO 9. NORME IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le parti danno atto che l'impresa appaltatrice, come attestato dal Centro per l'Impiego di Treviso con nota protocollo n. TV20220002233U del 15.04.2022, conservata agli atti, non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

ARTICOLO 10. PIANI DI SICUREZZA

L'Impresa appaltatrice si obbliga durante l'esecuzione dei lavori

oggetto del presente contratto, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti, nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante e del piano operativo di sicurezza redatto dalla stessa impresa appaltatrice, ai sensi della normativa vigente, che si intendono parte integrante del presente contratto anche se materialmente non allegati e conservati agli atti della Stazione Appaltante presso l'ufficio LL.PP. Le violazioni del medesimo, previa costituzione in mora, possono comportare la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad operare con diligenza affinché nell'esecuzione di tutti i lavori vengano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e rimane, quindi, unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. L'Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale, proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

ARTICOLO 11. GARANZIE

L'Impresa appaltatrice presta cauzione di €. 36.190,66 (trentaseimilacentonovanta/66), ridotta del 50% in quanto piccola impresa ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia degli obblighi derivanti all'Impresa stessa dal presente

contratto di appalto, mediante polizza fideiussoria definitiva n. 408307095 - emessa il 03-05-2022 da AXA Assicurazioni S.p.A.; con sede legale in Corso Como 17 - 20154 Milano -, Agenzia 2217 di Pieve di Soligo (TV) - conformemente allo Schema Tipo 1.2 - Scheda Tecnica 1.2 contenuti all'Allegato A - Schemi tipo - del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, la cui efficacia decorre dalla data di stipula del contratto e avrà effetto durante l'esecuzione dei lavori sino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Detta polizza contiene espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 c.c. e la stessa risulta operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

ARTICOLO 12. ASSICURAZIONE

L'Impresa appaltatrice ha stipulato, altresì, a favore dell'Ente Appaltante, polizza assicurativa n. **2022/25/6198394** emessa il 10.05.2022 con validità dal 13.06.2022 sino al 20.09.2022 da Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, via Traiano n 18 - Agenzia Biscaro Daniele di Conegliano (TV), dell'importo di:

- € 502.648,00= (Euro cinquecentoduemilaseicentoquaranttantotto/00)

per la partita 1, a copertura di eventuali danni alle opere previste dal contratto;

- € 200.000,00= (Euro duecentomila/00) per la partita 2, a copertura di eventuali danni alle opere preesistenti;

- € 100.000,00= (Euro centomila/00) per la partita 3, a copertura di

eventuali danni subiti per demolizione e sgombero di materiale.

La polizza è diretta inoltre a sollevare il medesimo dalla responsabilità civile per danni causati a terzi durante la realizzazione dei lavori per un massimale minimo assicurato di Euro 1.200.000,00.= (Euro unmilione duecentomila/00).

Avrà effetto durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1969 del codice civile.

ARTICOLO 13. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni del D. Lgs 50/2016 e secondo le specifiche modalità indicate negli atti di progetto.

L'impresa Appaltatrice, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016, potrà richiedere l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, previa presentazione di polizza fideiussoria a garanzia dell'importo anticipato. Il recupero dell'importo anticipato avverrà percentualmente su ogni singolo certificato di pagamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del CSA e compatibilmente con il rispetto del cronoprogramma dei pagamenti, all'impresa appaltatrice verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad € 100.000,00= pari al 20% dell'importo contrattuale (Euro centomila/00), previa verifica del DURC, come da contabilità redatta dal Direttore dei

Lavori, ed emissione del certificato di pagamento da parte del RUP.

ART. 14. PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente specificamente dedicato alle commesse pubbliche identificato con le seguenti coordinate:

- Codice Iban [REDACTED] sul quale è abilitato ad operare la Signora Zanin Roberta (C.F. [REDACTED]) il Signore Zanin Antonello (C.F. [REDACTED]) come comunicato dall'Impresa appaltatrice alla Stazione Appaltante con autodichiarazione sottoscritta in data 23.02.2022, acquisita sul portale Mepa per l'espletamento della gara.

Il mutamento dei dati dichiarati (di c.c. dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovranno essere tempestivamente notificati al Comune.

L'Impresa Appaltatrice, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della L. n. 136/2010, si impegna a destinare il suddetto conto all'effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale, ferme restando le eccezioni di cui al sopraccitato art. 3 comma 3. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'impresa appaltatrice, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo gara (CIG: 9136408265) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ed il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico (CUP D82G20000030003).

L'impresa appaltatrice, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, altresì, a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. L'impresa appaltatrice, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Treviso.

Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, si procederà all'automatica risoluzione del contratto.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00. L'impresa appaltatrice e l'Amministrazione comunale si conformano alla disciplina del citato art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le fatture dovranno essere emesse conformemente alla L. 190/2014 art. 1 comma 629 lett. b), con separata indicazione dell'IVA che sarà versata direttamente dal Comune all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.

ARTICOLO 15. SUBAPPALTO / SUBCONTRATTO

Le parti precisano che l'Impresa Appaltatrice in sede di offerta ha dichiarato di non concedere in subappalto alcuna lavorazione.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, per il successivo inoltro alla Prefettura, l'elenco delle imprese che intende coinvolgere nel procedimento realizzativo dell'opera pubblica con riferimento ai subappalti, nonché ai subcontratti che rientrano nei settori ritenuti "sensibili" [estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, noli a caldo, autotrasporti per conto di terzi, guardiania dei cantieri, ristorazione, gestione delle mense e catering, servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti]; l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante le successive variazioni al precitato elenco.

I subappalti, in seguito a richiesta scritta presentata dall'Impresa appaltatrice, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante, che provvederà al rilascio della relativa autorizzazione nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è dimezzato per i soli subappalti o cottimi di lavori di importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate o a € 100.000,00= (Euro centomila/00). Diversamente i subcontratti che non costituiscono subappalto, di cui

all'art. 105 commi 2 e 3, non necessitano di autorizzazione da parte della stazione Appaltante, ma basta semplice comunicazione riportante il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura.

È onere dell'Impresa appaltatrice inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori o subcontraenti la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17 Settembre 2019 tra la Regione Veneto, gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI e l'UPI Veneto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovesse essere comunicata dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informativa interdittiva di cui all'art. 84 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite

dalla Prefettura.

L'Impresa Appaltatrice non potrà stipulare contratto di subappalto/subcontratto a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione.

Il Comune provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D. lgs n. 50/2016.

Ai fini dell'autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di subappalto deve indicare le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di affidamento. È onere della ditta Appaltatrice inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti di cui sopra la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16. RISPETTO DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI D'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

La ditta Appaltatrice si impegna e si obbliga a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture", recepito dal Comune di Preganziol con delibera di Giunta n. 73 del 5.05.2020, sottoscritto in data 17 Settembre 2019 tra la Regione Veneto, gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Si impegna, altresì, ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri, le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

ARTICOLO 17. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DEI

SUBAPPALTATORI IN MERITO ALLE AZIONI DI PREVENZIONE DEI TENTATIVI D'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente periodo.

ARTICOLO 18. RITARDI E PENALI

Qualora l'Impresa appaltatrice non osservi, per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, come da termini contrattuali, i tempi per l'esecuzione dei lavori, salvo sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori ovvero eventuali proroghe dei termini concessi, per giustificati motivi, verrà applicata una penale giornaliera dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale, pari ad € 502,65 (Euro cinquecentodue/65), per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. L'applicazione delle penalità e l'esatto importo delle stesse sarà segnalato a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R. ove possibile.

Le penali saranno applicate mediante contraddittorio con l'appaltatore,

da parte della Stazione Appaltante anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore Lavori, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile o dalla cauzione definitiva.

In quest'ultimo caso la ditta Appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che Le sarà prefissato.

La richiesta e/o il pagamento delle suddette penali non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Impresa appaltatrice prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Il Comune, oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

ARTICOLO 19. RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PREGANZIOL

L'Impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Preganziol, pubblicato sul sito dell'Ente nella specifica sezione "Codice di comportamento"

sottosezione “Atti generali” del link “Amministrazione Trasparente”.

La violazione da parte del Legale degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Preganziol, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Il Comune, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 20. VERIFICA DEI LAVORI E RESPONSABILITA’

A lavori ultimati, l’appaltatore dovrà darne formale comunicazione al Direttore dei Lavori che entro i successivi 30 (trenta) giorni provvede alla verifica provvisoria delle opere alla presenza ed in contraddittorio con l’Appaltatore e la Stazione appaltante. Qualora tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla inaccettabile, resta salvo il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1668 del Codice Civile. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovrà essere compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 60 giorni dalla data di ultimazione, accertata con apposito certificato dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 giorni. Qualora l'appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui

definitivamente accettato. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di garanzia, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile. Allo svincolo della garanzia fidejussoria di cui all'art. 2.7 del C.S.A. prima parte -amministrativa, si procede a norma dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, fermo restando quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 circa la responsabilità biennale e decennale dell'appaltatore. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. A norma del disposto del comma 2 dell'art. 102, del D. Lgs. 50/2016, il certificato di collaudo tecnico/amministrativo sarà sostituito da quello di regolare esecuzione (C.R.E.), ex art. 237 del D.P.R. 207/2010, secondo le modalità previste dal Regolamento stesso. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori, in conformità di quanto disposto dall'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, salvo inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti, altresì, salvi gli ulteriori tempi richiesti dal D.LL, ai sensi dell'articolo 219 del citato Regolamento.

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235, del D.P.R. 207/2010. L'Appaltatore sarà tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del C.R.E. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera, alle condizioni, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e l'appaltatore si obbliga ad adempiere.

L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli. La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e disegni da parte del committente non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità. L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il committente che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione lavori avrà impartito. L'appaltatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei termini suaccennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. Resta, pertanto, stabilito che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'impresa ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto,

o, per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere già compreso nel corrispettivo contrattuale. L'impresa assume ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose che potessero derivare al personale dell'Amministrazione o a terzi per fatto dell'impresa o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò sollevata ed indenne l'Amministrazione per qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa. Nel caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo escluse le cause di forza maggiore, l'appaltatore deve provvedere a propria cura e spese al ripristino di quanto danneggiato, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. I ritardi nella consegna dei materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore, anche nel caso di subappalti autorizzati. Quando i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei lavori entro i 5 (cinque) giorni successivi al verificarsi del danno, pena la decadenza dal diritto del risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando le eventuali prescrizioni ed osservazioni. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia

concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Il compenso riconosciuto all'appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione del danno, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiale non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

ARTICOLO 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni e/o informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile o, a discrezionalità della stessa, sulla cauzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile il contratto potrà essere risolto di diritto nei seguenti casi di gravi inadempimenti:

- perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché negli altri in cui sia previsto dal presente contratto;

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente atto, nel capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- sospensione arbitraria dei lavori, previa diffida di ripresa immediata degli stessi;
- ingiustificato rifiuto di adempimento dei lavori in oggetto;
- frode nell'esecuzione dei lavori;
- manifesta incapacità o inidoneità all'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- mancato utilizzo di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
- cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme che regolano il subappalto;
- mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento di cui all'art. 19 del presente contratto;
- mancato rispetto delle disposizioni previste nel CSA e, in particolare, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 56 del CSA.

La Stazione Appaltante che intende avvalersi della clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del c.c. darà comunicazione scritta, mediante pec o lettera raccomandata A.R., alla controparte al momento del verificarsi dell'inadempimento senza nulla dovere oltre al compenso per i lavori

effettivamente svolti e fermo restando l'applicazione delle penalità previste. Qualora il committente si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal committente, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno imputabile a cui l'impresa è sempre tenuta.

Con la risoluzione del contratto sorge per la Stazione Appaltante il diritto di attuare i provvedimenti che ritiene più opportuni allo scopo di non ritardare i tempi delle prestazioni oggetto dei lavori, comprese la prosecuzione degli stessi da parte di altro soggetto, addebitando l'eventuale maggior spesa alla ditta Appaltatrice inadempiente, fatta salva la necessità di dover redigere lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e quanto prescritto dal comma 6 dell'art. 108 del Codice-D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 22. DOMICILIO LEGALE

Per gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice dichiara di eleggere domicilio legale presso l'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145. Tutte le intimazioni, le notificazioni o comunicazioni dipendenti dal presente atto possono essere fatte al Legale Rappresentante presso il cantiere o al domicilio eletto e fatto salvo l'invio contestuale anche al domicilio digitale dell'impresa presso la PEC di questa (isolcover@pec.it) così come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) istituito con il D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

ARTICOLO 23. TABELLA DI CANTIERE

L'Impresa Appaltatrice si impegna, entro cinque giorni dalla consegna

dei lavori a propria cura e spese, ad installare nel cantiere una apposita tabella in esecuzione degli artt. 20 e 27 del D.P.R. n. 380/2001 e della Circolare Ministero dei LL.PP. dell'1.06.1990, n. 1729/UL.

ARTICOLO 24. SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che:

- l'imposta di bollo sul "Capitolato Speciale d'Appalto" (All. A) e l'"Elenco Prezzi Unitari" (All. B) è stata assolta mediante versamento dell'importo complessivo di Euro 185,00 = (Euro centoottantacinque/00), effettuato dall'Appaltatore in favore dell'Agenzia delle Entrate servizio telematico Entratel con modello F24, la cui quietanza, rilasciata in data 03.05.2022 dalla Banca Prealpi San Biagio filiale di Bagnolo (TV), in modalità telematica prot. pagamento n. 22050311012656150, è conservata agli atti.

ARTICOLO 25. NORMATIVA

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto valgono le norme e le condizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, della L. 136/2010, normativa antimafia e civilistica di riferimento.

ARTICOLO 26. CONTROVERSIE

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente al conferimento dell'incarico del suddetto lavoro, che non si siano risolte tramite l'istituto della transazione, si intendono devolute agli organi di

giurisdizione ordinaria; a tal fine il foro competente è quello di Treviso. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Impresa appaltatrice dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima.

ARTICOLO 27. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. Sono fatte salve le disposizioni dell'art 106 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, il Comune informa che i dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/2016. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Preganziol.

Per il Comune di Preganziol

Il Responsabile del Settore IV – ing. i. Alessandro Mazzero

Per la ditta appaltatrice

Il Legale Rappresentante – Sig.ra Zanin Antonello